



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere (relatore)
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	I Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell' adunanza dell' 5 febbraio 2009

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

vista la deliberazione n.1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza n. 23 del 05 febbraio 2009 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del comune di Bollate (Mi).

Udito il relatore, dott. Giancarlo Penco.

Premesso

Con nota n. 1357 del 15/01/2009 il Sindaco del Comune di Bollate segnala che l'Ente ha costituito una società di capitali a totale partecipazione comunale alla quale ha deliberato di affidare, tra gli altri servizi, anche quello della raccolta rifiuti ed igiene urbana dal 1° gennaio 2009 nonché la pianificazione degli atti necessari per realizzare il passaggio da tassa rifiuti (TARSU) a tariffa (TIA).

Il Sindaco chiede il parere della Sezione in ordine alla possibilità di procedere alla modifica tariffaria indicata alla luce della norma introdotta dall'art. 5, comma 1 del Decreto Legge n. 208 del 30 dicembre 2008 che ha prorogato fino alla fine dell'anno 2009 il mantenimento del regime tariffario vigente nel 2006

Considerato

La richiesta di parere in esame è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*pareri in materia di contabilità pubblica*".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a verificare se la richiesta soddisfi le condizioni di ammissibilità che la giurisprudenza contabile ha delineato con le sue pronunce.

La prima di esse è data dalla legittimazione a proporre quesiti; questa Sezione, con deliberazione n. 1 in data 4 novembre 2004, ha precisato che "*non essendo ancora*

costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l'art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale".

Pertanto, sotto questo profilo la richiesta in parola deve essere presa in esame.

Riguardo alle altre condizioni di ammissibilità, la Sezione osserva che la richiesta di parere:

- a) proviene dal soggetto legittimato a manifestare la volontà dell'ente, vale a dire, nel caso di specie, dal Sindaco;
- b) non risulta, che interferisca con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso;
- c) ha "*carattere generale*", in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla interpretazione di norme che gli enti territoriali debbono osservare nello svolgimento della loro ordinaria attività amministrativa.
- d) rientra nella materia della contabilità pubblica (in base alla definizione che ne ha dato questa Sezione: C. conti, sez. contr. Lombardia, 21 giugno 2006, n. 5/pareri/2006), poiché attiene alle modalità da seguire al fine del rispetto delle norme in materia di gestione dei servizi, con particolare riguardo alla programmazione delle entrate correnti del bilancio pluriennale.

Ne consegue, che la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del Comune di Bollate è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

Ritenuto

In relazione al merito del quesito va richiamato quanto dispone l'art. 1 comma 184 lett. a della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 166 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 vale a dire:

"nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto leg.vo 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modificazioni il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e l'anno 2008".

E con l'art. 5, 1° comma del D.L. 208/08 il termine viene posticipato anche all'intero anno 2009.

L'attuazione della deliberazione adottata dal comune di Bollate di affidamento del servizio dal 1° gennaio 2009 non trova alcun ostacolo dall'entrata in vigore della norma introdotta dal D.L. 208/08, salvo il programmato passaggio da tassa a tariffa,

che non risulta peraltro essere già stato deliberato dall'Ente, ma che potrà trovare applicazione a partire dall'anno 2010.

Il dettato normativo prima richiamato non lascia spazio a possibili forme di deroga al blocco imposto alla trasformazione da tassa a tariffa che è stato introdotto dal legislatore fin dalla finanziaria 2007 ed è motivato dalla necessità di assicurare una graduale attuazione delle disposizioni contenute nel decr. leg.vo 152/06 in materia ambientale.

Si osserva infine che l'adozione della Tariffa ambientale (TIA) presenta alcune criticità riguardanti la presunta natura di carattere commerciale del corrispettivo, tenuto conto che anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 17526 del 9/8/2007 ha sostenuto che le richieste di pagamento formulate in proposito dal gestore del servizio di smaltimento rifiuti nei confronti del contribuente assumono la forma di "atti amministrativi impositivi e devono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti".

Conclusivamente va affermato che ai comuni che nell'anno 2006 avevano adottato la tassa raccolta rifiuti resta preclusa la possibilità di trasformare la tassa in tariffa di igiene ambientale fino alla fine dell'anno 2009 per effetto dell'ulteriore proroga disposta dall'art. 5, comma 1 del D.L. 208/08, in fase di conversione in legge.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione

II Relatore

Giancarlo Penco

II Presidente

Nicola Mastropasqua

Depositata in Segreteria il

11/02/2009

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Daniela Parisini